



S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI - 69 REG.DEC.

OGGETTO: Decreto a contrarre e contestuale approvazione dell'avviso finalizzato all'acquisizione di manifestazioni d'interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per la selezione di una Cooperativa sociale di tipo B con cui sottoscrivere una convenzione, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 20/2006, per lo svolgimento del Servizio di front office e back office a favore di alcune strutture operative dell'ASUGI. Integrazione al Programma biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro e non superiore a un milione di euro.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventidue**
il giorno venti del mese di GENNAIO

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: Decreto a contrarre e contestuale approvazione dell'avviso finalizzato all'acquisizione di manifestazioni d'interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per la selezione di una Cooperativa sociale di tipo B con cui sottoscrivere una convenzione, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 20/2006, per lo svolgimento del Servizio di front office e back office a favore di alcune strutture operative dell'ASUGI. Integrazione al Programma biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro e non superiore a un milione di euro.

Premesso che con L.R. n. 27/2018 e decreto del Presidente della Regione n. 0223/Pres. dd. 20/12/2019 su conforme Delibera di Giunta Regionale n. 2174 dd. 12/12/2019, a decorrere dal 01/01/2020 è stata costituita l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, comprendente gli ambiti territoriali individuati all'art. 6 della legge stessa, e sono state contestualmente soppresse l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana – Isontina e l'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste;

che conseguentemente, come indicato nella L.R. n. 27/2018 e precisato nel Decreto n. 1 dd. 01/01/2020 del D.G. dell'ASUGI, l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, dalla data di costituzione, succede nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e in parte di quelli dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina, secondo la regolamentazione esitata dall'attività commissariale di cui all'articolo 12, comma 4 della L.R. n. 27/2018, e che, tra l'altro, l'ASUGI subentra, ex lege, nella titolarità di tutte le procedure e dei procedimenti amministrativi avviati dall'ASUITS e dall'A.A.S. n. 2, non ancora conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso;

che i servizi di gestione dei flussi informativi, affidati con Decreto n. 577 dd. 01/07/2021, al RTI La Collina Soc. Coop. Sociale Onlus Impresa Sociale e Confini Impresa Soc. Coop. Sociale Onlus, verranno a scadere in data 31/01/2022;

considerato che, a seguito della riforma dell'assetto istituzionale sopra descritta, si è resa necessaria una nuova valutazione delle esigenze aziendali in funzione della riorganizzazione delle funzioni amministrative da attuare al fine della razionalizzazione delle risorse;

che, in esito ad una prima riorganizzazione delle funzioni amministrative, si è giunti a delineare un nuovo servizio prevalentemente incentrato sull'attività di accoglienza, informazione all'utenza, nonché su attività amministrative di front e back office legate a richieste standardizzate degli utenti;

dato atto che tale riorganizzazione risulta essere il frutto di un articolato confronto, attivo e propositivo, promosso dalla Direzione Amministrativa, che ha coinvolto le strutture operative

interessate nonché altre figure professionali con competenze trasversali, nell'ottica di una progressiva ridefinizione organizzativa destinata ad ulteriori prossimi sviluppi;

dato atto che il servizio di front office e back office risulta indispensabile al funzionamento delle strutture aziendali coinvolte, permettendo di dare rapido e costante riscontro alle richieste dell'utenza, liberando contestualmente risorse interne dedicate principalmente alla risoluzione di pratiche complesse e non routinarie;

ritenuto altresì, attesa l'attuale fase di definizione e successiva approvazione del nuovo atto aziendale recentemente presentato, che risulti opportuno, al momento, procedere ad un affidamento transitorio e di non lunga durata;

dato atto che la valorizzazione della dimensione sociale degli appalti pubblici è un obiettivo rilevante in ambito europeo, nazionale e locale e propone l'attuazione di un percorso concreto di supporto al pieno sviluppo degli strumenti di inclusione socio-lavorativa;

visto l'art. 112 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante "Appalti e concessioni riservati" che al comma 1 recita "Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.";

ricordato che l'art. 5 della Legge 381/1991 prevede che "Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.";

considerato che, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. c) della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 20, la Regione Friuli Venezia Giulia concede agli enti pubblici compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle

cooperative sociali), mediante la copertura di una quota non superiore al 40 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

richiamati altresì gli artt. 22, 23 e 24 della Legge regionale n. 20/2006 e visto lo Schema di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nella regione Friuli Venezia Giulia per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;

dato atto che i servizi da affidare, identificati con il CPV 75122000-7, rientrano nell'Allegato IX del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

accertato che non risulta attiva alcuna convenzione Consip per servizi comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

rilevato che tale intervento non rientra nel Programma biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro e non superiore a un milione di euro, approvato con Decreto n. 680/2021;

ritenuto pertanto di procedere all'integrazione del Programma suddetto mediante l'inserimento dell'intervento de quo, come specificato nell'allegato parte integrante del presente atto;

ritenuto pertanto di procedere all'indizione della procedura negoziata sotto soglia comunitaria di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., riservata alle Cooperative sociali di tipo B ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per l'eventuale affidamento del servizio di front office e back office a favore di alcune strutture operative dell'ASUGI per il periodo di 12 mesi per un importo a base d'asta stimato in Euro 465.162,00 (IVA esclusa), mediante stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 5 della L. 381/1991 e dell'art. 24 della L.R. 20/2006;

considerato di approvare l'avviso pubblico, parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati al Convenzionamento per l'eventuale affidamento del servizio suddetto nonché il relativo Fac-simile di manifestazione d'interesse, anch'esso parte integrante;

dato atto che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, l'ASUGI procederà alla verifica delle stesse e conseguentemente provvederà ad invitare alla successiva procedura negoziata gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti nell'avviso pubblico;

dato atto inoltre che l'avviso sarà pubblicato, come previsto dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'ASUGI nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti nonché sulla Piattaforma di e-procurement, messa a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia, denominata "eAppaltiFVG";

atteso che, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l'intera procedura verrà espletata sulla suddetta Piattaforma "eAppaltiFVG";

rilevato che, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il valore complessivo dell'appalto, comprensivo dell'importo a base d'asta, dell'eventuale estensione del 25% e della proroga contrattuale di 4 mesi, è stato quantificato in Euro 736.506,50 (IVA esclusa);

dato atto che, in sede di invito a presentare offerta, saranno definite puntualmente le attività oggetto del servizio;

atteso che, ai sensi dell'art. 24 comma 2 della L.R. 20/2006 e dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l'individuazione del contraente avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

atteso che l'ASUGI sarà libera di avviare altre procedure, di avvalersi di Convenzione Consip qualora prima della stipula del contratto dovesse venire attivata o in caso di aggiudicazione di apposita procedura di gara da parte dell'Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute o della Centrale Unica di Committenza regionale;

dato atto che l'ASUGI si riserva la facoltà di non procedere all'acquisto del servizio in oggetto sia nel caso venga meno l'interesse pubblico all'effettuazione dello stesso, sia nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell'amministrazione stessa;

atteso che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., è individuato nella persona del dott. Giovanni Maria Coloni, direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi o suo sostituto;

considerato di prevedere l'accantonamento della quota destinata alla copertura degli oneri spettanti per le funzioni di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., se ed in quanto dovuti, stimata in Euro 3.721,30, ai sensi del Regolamento approvato con Decreto ASUITS n. 983 dd. 31/12/2019;

rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, di:

- indire una procedura negoziata sotto soglia comunitaria di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., riservata alle Cooperative sociali di tipo B ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per l'eventuale affidamento del servizio di front office e back office a favore di alcune strutture operative dell'ASUGI per il periodo di 12 mesi per un importo a base d'asta stimato in Euro 465.162,00 (IVA esclusa), mediante stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 5 della L. 381/1991 e dell'art. 24 della L.R. 20/2006;
- approvare l'avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati al Convenzionamento per l'affidamento del servizio suddetto e il relativo Fac-simile di manifestazione d'interesse, parti integranti e sostanziali del presente atto;
- procedere all'integrazione del Programma biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro e non superiore a un milione di euro, approvato con Decreto n. 680/2021, mediante l'inserimento dell'intervento *de quo*, come specificato nell'allegato parte integrante del presente atto;
- dare atto che ai sensi dell'art. 24 comma 2 della L.R. 20/2006 e dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l'individuazione del contraente avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- individuare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nella persona del dott. Giovanni Maria Coloni, direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi o suo sostituto;
- demandare al medesimo Direttore SCAGS o suo sostituto l'adozione dei provvedimenti ulteriori e conseguenti della procedura di gara;
- prevedere l'accantonamento della quota di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e al Regolamento approvato con Decreto ASUITS n. 983 dd. 31/12/2019, stimata in Euro 3.721,30, al conto 365.400.640 (*Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016*).

Nessuna spesa consegue direttamente dall'adozione del presente provvedimento, che diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all'albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
dott. Andrea Longanesi

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
dott. Fabio Samani